

Codice A1604C

D.D. 12 novembre 2025, n. 861

Monitoraggio dell'integrità dell'habitat fluviale nell'ambito delle sperimentazioni del deflusso ecologico. Attuazione Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE. Approvazione schema di Collaborazione istituzionale tra Regione Piemonte e Politecnico di Torino. Impegno di spesa di complessivi Euro 112.000,00 sul capitolo 145933 - annualità 2025-2026-2027 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027.



ATTO DD 861/A1604C/2025

DEL 12/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Monitoraggio dell'integrità dell'habitat fluviale nell'ambito delle sperimentazioni del deflusso ecologico. Attuazione Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE. Approvazione schema di Collaborazione istituzionale tra Regione Piemonte e Politecnico di Torino. Impegno di spesa di complessivi Euro 112.000,00 sul capitolo 145933 - annualità 2025-2026-2027 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027.

Premesso che:

in attuazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE (DQA) e della normativa nazionale di recepimento, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché degli strumenti di pianificazione correlati - il Piano di Gestione di distretto idrografico del fiume Po (PdG Po) e il Piano di Tutela regionale delle Acque (PTA) - sono individuate le misure di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale; tra le altre è individuata una misura specifica denominata *"Revisione del DMV (Deflusso Minimo Vitale), definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio"* per la determinazione dei rilasci in alveo, a valle dei prelievi idrici, compatibili con la tutela dell'ecosistema fluviale;

la Regione Piemonte coordina le attività di pianificazione e realizzazione delle misure di tutela previste dal PdG Po e del PTA, e, con riferimento alla misura sopra citata, opera in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione n. 4/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po (Direttiva Deflussi Ecologici – DDE);

in applicazione delle indicazioni della direttiva distrettuale suddetta, recepite dal regolamento regionale n. 14 del 27 dicembre 2021, la Regione prevede la promozione delle sperimentazioni dei deflussi ecologici (DE) come opportunità per gli utenti di utilizzare un approccio sito specifico per la determinazione del DE, inteso come il regime idrologico funzionale al mantenimento di struttura e composizione ottimali della comunità biologica nei corsi d'acqua;

una delle criticità prioritarie a carico dell'ecosistema fluviale, infatti, risulta proprio l'alterazione dell'assetto idro-morfologico dei fiumi, con fenomeni di riduzione significativa della portata, interruzione della continuità fluviale e indebolimento dei servizi ecosistemici, con conseguente

potenziale compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla direttiva quadro acque; tale criticità è peraltro evidenziata anche a scala distrettuale oltre che a livello comunitario;

con DGR del 27 marzo 2023 n. 36-6674 e DGR del 3 settembre 2024 n. 1-136 la Regione ha introdotto gli indirizzi generali per l'avvio delle sperimentazioni e con successiva D.D. n.430 del 31 maggio 2024 ha approvato le Linee Guida per la conduzione delle sperimentazioni in Piemonte, prevedendo, tra i monitoraggi ambientali per la valutazione della sostenibilità dei rilasci e dell'integrità dell'habitat, anche l'applicazione di modellazioni idrologiche, quali il metodo MesoHABSIM (*Mesohabitat Simulation Model*), strumento atto a descrivere la variabilità spazio-temporale degli habitat fluviali disponibili per la fauna ittica, in funzione della portata defluente e della morfologia del corso d'acqua, come previsto dalle Linee Guida ISPRA n. 154/2017 (*"Manuale tecnico-operativo per la modellazione e la valutazione dell'integrità dell'habitat fluviale"*);

nel corso del 2024 è stata avviata la prima sperimentazione del DE in Piemonte sull'intero tratto piemontese del fiume Dora Baltea (DGR 19-8753/2024/XI del 10 giugno 2024), attualmente in corso di svolgimento: sono coinvolti utenti idroelettrici e irrigui e partecipano al processo, oltre alla Regione, due amministrazioni provinciali e l'ente parco competenti per territorio, nonché l'ARPA Piemonte;

nella seduta della Giunta regionale del 20 maggio 2025, con DGR n. 5-1119, è stata approvata la *sperimentazione del DE nel torrente Orco*; pertanto ad oggi il processo è in fase di attivazione sull'intera asta di questo torrente, coinvolgendo, anche in questo caso, oltre alla Regione, gli utenti idroelettrici e agricoli, le province e gli enti parco presenti sul territorio e l'ARPA Piemonte.

Considerato che:

nel corso delle sperimentazioni in atto è risultato fondamentale approfondire la modalità di applicazione del MesoHABSIM sul territorio piemontese, al fine di valutare in modo corretto la risposta dell'habitat fluviale in relazione all'integrità della comunità ittica e individuare le portate da rilasciare in alveo, a valle dei prelievi, compatibili con la tutela dell'ecosistema fluviale;

per le finalità descritte, si ritiene necessario prevedere un supporto tecnico-specialistico da affiancare alle attività di sperimentazioni del DE e di monitoraggio ambientale dell'assetto idro-morfologico dei corsi d'acqua in casi concreti e rappresentativi del nostro reticolo fluviale;

il Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (di seguito DIATI) promuove, coordina e svolge ricerche nel campo dell'idrologia, dell'idraulica e dell'eco-idraulica, anche in collaborazione con enti pubblici, e svolge attività per lo sviluppo e il trasferimento di conoscenze in tali ambiti; il Dipartimento è inoltre attivo nel campo dell'analisi degli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità di risorsa, anche in qualità di "Dipartimento di Eccellenza" per lo studio della transizione climatica;

il DIATI, nello specifico, ha una solida esperienza nel campo della modellazione degli habitat fluviali, in particolare con l'utilizzo del MesoHABSIM, in altri contesti territoriali del bacino padano;

sulla base di quanto premesso l'attivazione di una collaborazione sulla tematica in oggetto tra Regione Piemonte e DIATI è ritenuta strategica per entrambi gli Enti, rispettivamente, per l'acquisizione di un metodo testato sui nostri fiumi di valutazione dell'integrità dell'habitat fluviale funzionale al raggiungimento degli obiettivi della DQA e per l'applicazione operativa del metodo nel contesto delle sperimentazioni del DE sul reticolo piemontese.

Richiamata la normativa statale vigente in materia di collaborazioni istituzionali per attività di interesse comune, con particolare riferimento all'art. 11, commi 2 e 3 e all'art. 15 della Legge n. 241/1990, nonché all'art. 7, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, che, nello specifico, esclude l'applicazione del codice stesso se la cooperazione:

- “a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.*

Ritenuto per quanto premesso:

- di avviare una collaborazione istituzionale tra Regione Piemonte e Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, in linea con i compiti istituzionali di ciascun Ente, in concomitanza con le attività di sperimentazione del DE sul territorio piemontese, al fine di implementare, testare e verificare i risultati dell'applicazione del MesoHABSIM in relazione a specie ittiche di riferimento, per la definizione sito-specifica del deflusso ecologico compatibile con la funzionalità degli ecosistemi;
- che la collaborazione in oggetto, retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico, sia strategica per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, attraverso la condivisione di conoscenze, esperienze e risorse per l'implementazione di un'attività di studio, monitoraggio e previsione di interventi;
- di procedere all'approvazione dello schema di collaborazione istituzionale, ai fini della successiva sottoscrizione, tra Regione Piemonte e Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture inerente alla *“Verifica delle applicazioni del MesoHABSIM sul territorio regionale nell'ambito delle sperimentazioni sul deflusso ecologico”*, che disciplina le finalità dell'accordo e gli impegni delle parti, allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrale e sostanziale;
- di procedere, bilancio finanziario gestionale 2025-2027, all'impegno della spesa complessiva di Euro 112.000,00 sul capitolo di fondi regionali freschi e non ricorrenti 145933 - PdC U.1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti ad Università, a favore del Politecnico di Torino - DIATI (C.F. 00518460019), con sede in Corso Duca degli Abruzzi 24 - 10129 Torino (codice beneficiario su Unica Bilancio 75969), a sostegno dei costi diretti sostenuti per la realizzazione delle attività dettagliate nell'accordo di collaborazione suddetto, le cui transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A, visto regolarità contabile, *elenco registrazioni contabili*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui:
 - Euro 5.743,00 annualità 2025
 - Euro 49.872,00 annualità 2026
 - Euro 56.385,00 annualità 2027
- di prevedere che il trasferimento delle risorse verrà corrisposto al DIATI a seguito di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata delle relative richieste di pagamento per gli importi e le tempistiche così definiti:
 - Euro 5.743,00 a seguito della sottoscrizione del presente accordo entro dicembre 2025;
 - Euro 49.872,00 a titolo di compartecipazione relativo alle spese all'anno 2026 a seguito della predisposizione di una relazione sulle attività svolte e della rendicontazione dei costi diretti sostenuti;
 - Euro 56.385,00 a titolo di compartecipazione relativo alle spese all'anno 2027 a completamento delle attività di progetto, a seguito della predisposizione di una relazione finale sulle attività svolte e della rendicontazione dei costi diretti sostenuti.

Dato atto che l'oggetto dell'accordo di collaborazione è strettamente connesso con l'attività istituzionale di pianificazione e ricerca svolta dai due Enti e il trasferimento si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario, la nota di debito è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni.

Dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 pubblicando la stessa nella sezione Amministrazione trasparente sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) e dell'art. 37 del decreto medesimo.

Dato, infine, atto che verranno rispettate, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertato che:

- la spesa è assunta nei limiti dello stanziamento del capitolo sul Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, annualità 2025, 2026 e 2027 e della conseguente attribuzione al centro di costo;
- gli impegni di spesa sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria e il conseguente programma dei pagamenti sarà esigibile negli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 compatibilmente con le regole di finanza pubblica (art. 56, c. 6 del D.Lgs 118/2011 e art. 28, lettera e) regolamento 9/2021);
- la registrazione dell'impegno di spesa sull'annualità 2025, al momento dell'adozione della presente determinazione dirigenziale, non determina il superamento dello stanziamento di cassa del capitolo, tenuto conto della gestione dei residui.

Attestato che, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi euro 112.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Preso atto della D.G.R. n. 11-739 del 31 Gennaio 2025 *"Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027"*.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

- L.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 " e s.m.i., con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e s.m.i.;
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Reg. 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2011, n. 18";
- D.G.R. n. 38 - 6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione Linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017";
- Reg. 21 dicembre 2023 n. 11 "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- LR n. 2 del 27 febbraio 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- DGR n. 16-1392 del 21/07/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Variazione compensativa per il triennio 2025-2027 tra capitoli di spesa regionali all'interno della stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzioni A11, A15, A16 e A22)";
- LR n. 16 del 6 agosto 2025 "Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- DGR n. 5-1482 del 8/08/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027".;

determina

- di approvare lo schema di collaborazione istituzionale, ai fini della successiva sottoscrizione, tra Regione Piemonte e Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI), inerente alla *“Verifica delle applicazioni del MesoHABSIM sul territorio regionale nell’ambito delle sperimentazioni sul deflusso ecologico”*, allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrale e sostanziale;

- di impegnare, sul Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, la spesa complessiva di Euro

112.000,00 sul capitolo di fondi regionali freschi e non ricorrenti 145933 - PdC U.1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti ad Università, a favore del Politecnico di Torino - DIATI (C.F. 00518460019), con sede in Corso Duca degli Abruzzi 24 - 10129 Torino, (codice beneficiario su Unica Bilancio 75969), a sostegno dei costi diretti sostenuti per la realizzazione delle attività dettagliate nell'accordo di collaborazione suddetto, le cui transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A, visto regolarità contabile, *elenco registrazioni contabili*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui:

- Euro 5.743,00 annualità 2025
- Euro 49.872,00 annualità 2026
- Euro 56.385,00 annualità 2027

- di trasferire l'importo al DIATI a seguito di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata delle relative richieste di pagamento da parte del DIATI per gli importi e le tempistiche così definiti:

- Euro 5.743,00 a seguito della sottoscrizione del presente accordo entro dicembre 2025;
- Euro 49.872,00 a titolo di compartecipazione relativo alle spese all'anno 2026 a seguito della predisposizione di una relazione sulle attività svolte e della rendicontazione dei costi diretti sostenuti;
- Euro 56.385,00 a titolo di compartecipazione relativo alle spese all'anno 2027 a completamento delle attività di progetto, a seguito della predisposizione di una relazione finale sulle attività svolte e della rendicontazione dei costi diretti sostenuti;

- di dare atto che, poiché l'oggetto dell'accordo di collaborazione è strettamente connesso con l'attività istituzionale di pianificazione e ricerca svolta da Regione Piemonte e DIATI ed il trasferimento si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario, lo stesso è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai fini della trasparenza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) e dell'art. 37 del decreto legislativo 33/2013.

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.lgs n. 104/2010 entro 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "*Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte*".

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

SCHEMA DI ACCORDO
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE

TRA

REGIONE PIEMONTE
E
POLITECNICO DI TORINO

**PER LA VERIFICA DELLE APPLICAZIONI MESOHABSIM EFFETTUATE SUL
TERRITORIO REGIONALE NELL'AMBITO DELLE SPERIMENTAZIONI SUL
DEFLUSSO ECOLOGICO**

Approvato con DD.....

Regione Piemonte, con sede legale in Torino, Piazza Piemonte 1, C.F. 80087670016, rappresentata dal Dirigente pro tempore della Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Tutela ed Uso sostenibile delle Acque, Dott. Paolo Mancin, nato a [REDACTED] e domiciliato per il presente Accordo presso la suddetta sede;

e

Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI), con sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, C.F. 00518460019, rappresentato dal Direttore Prof. Francesco Laio, nato a [REDACTED] a seguito dell'approvazione da parte della Vice Rettore per l'Innovazione scientifico-tecnologica, nella seduta del _____

di seguito indicati singolarmente come "Parte" e collettivamente come "Parti"

PREMESSO CHE:

- i soggetti pubblici promuovono la ricerca scientifica e tecnica, in relazione a quanto stabilito dall'art. 9 della Costituzione italiana, coordinandosi tra loro per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e creando proficui meccanismi pubblico-pubblico;

- con riferimento alle finalità di tutela quali - quantitativa della risorsa idrica, la Regione Piemonte coordina le attività di pianificazione e realizzazione delle misure di tutela previste dal Piano di Gestione del fiume Po (PdG Po) e del Piano di tutela delle acque (PTA), in attuazione della direttiva quadro acque (2000/60/CE) e, in particolare, tra le altre, si richiama in questo contesto la misura volta all'implementazione dei deflussi ecologici (DE) nel suo territorio, in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione 14 dicembre 2017, n. 4 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (Direttiva Deflussi Ecologici – DDE) e dalla normativa comunitaria e nazionale;

- il Politecnico di Torino – DIATI (Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture) promuove, coordina e svolge ricerche nel campo dell'idrologia, dell'idraulica e dell'eco-idraulica, anche in collaborazione con enti pubblici, e svolge attività per lo sviluppo e il trasferimento di conoscenze in tali ambiti; il DIATI è inoltre attivo nel campo dell'analisi degli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità di risorsa, anche in qualità di "Dipartimento di Eccellenza" per lo studio della transizione climatica;

- la collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni coinvolte è ritenuta strategica per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, attraverso la condivisione di conoscenze, esperienze e risorse per l'implementazione di progetti congiunti di studio, monitoraggio e intervento;

- al fine di disciplinare lo svolgimento di attività comuni, è possibile utilizzare lo strumento della collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 e dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e in coerenza con l'art. 7, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, che esclude l'applicazione del codice stesso se la cooperazione:

"a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".

CONSIDERATO CHE:

- una delle criticità prioritarie a carico dell'ecosistema fluviale risulta in Piemonte l'alterazione dell'assetto idro-morfologico dei corsi d'acqua, con fenomeni di riduzione significativa della portata, di interruzione della continuità fluviale e di indebolimento dei servizi ecosistemici del fiume, con potenziale compromissione del raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla direttiva quadro acque; tale criticità è peraltro evidenziata anche a scala distrettuale oltre che a livello comunitario;

- a livello nazionale ISPRA, nel 2017, ha elaborato un *"Manuale tecnico-operativo per la modellazione e la valutazione dell'integrità dell'habitat fluviale"* per la modellazione e la valutazione dell'integrità dell'habitat fluviale utilizzando l'approccio a meso-scala e la metodologia denominata MesoHABSIM (Mesohabitat Simulation Model);

- in attuazione delle indicazioni della Direttiva distrettuale sui Deflussi Ecologici, recepite dal Regolamento regionale 14/2021, la Regione ha previsto la promozione delle sperimentazioni dei deflussi ecologici come opportunità per gli utenti di utilizzare un approccio sito specifico per l'applicazione del DE, inteso come il regime idrologico funzionale al mantenimento di struttura e composizione ottimali della comunità biologica nei corsi d'acqua, per il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti per le acque;

- con deliberazione del 27 marzo 2023, n. 36-6674 e del 3 settembre 2024, n. 1-136 la Giunta regionale ha introdotto i criteri ed indirizzi generali per l'avvio delle sperimentazioni e con successiva determinazione dirigenziale (D.D.) n.430 del 31/05/2024 ha approvato le linee guida, redatte dall'Università di Torino (Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi), in collaborazione con il DIATI, per la conduzione delle sperimentazioni in Piemonte, prevedendo, tra i monitoraggi ambientali per la valutazione della sostenibilità dei rilasci, anche l'applicazione di modellazioni idrologiche quali il metodo MesoHABSIM;

- il DIATI ha una solida esperienza nel campo della modellazione degli habitat fluviali, in particolare è il principale sviluppatore della metodologia MesoHABSIM in Italia, che costituisce uno strumento atto a descrivere la variabilità spazio-temporale degli habitat fluviali disponibili per la fauna, in funzione della portata defluente e della morfologia del corso d'acqua; la metodologia è, peraltro, coerente con il documento europeo n. 31/2015 "Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive", che evidenzia come il rilascio del deflusso ecologico sia una misura di sostenibilità ambientale e sottolinea la necessità di sviluppare nuovi metodi, integrativi agli indicatori già utilizzati, per la valutazione degli impatti sugli habitat fluviali;

- il DIATI ha in corso una collaborazione con l'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po per l'implementazione dei deflussi ecologici nel Bacino padano in vista dell'aggiornamento al 2027 del piano distrettuale vigente;

- Regione Piemonte e DIATI, in linea con i compiti istituzionali di ciascun Ente, intendono avviare una collaborazione istituzionale a scala regionale in concomitanza con le attività di sperimentazione del DE sul territorio piemontese, al fine di implementare, testare e verificare i risultati dell'applicazione del MesoHABSIM, in relazione a specie ittiche di riferimento, in casi concreti e rappresentativi del nostro reticolo fluviale, per la definizione sito-specifica del deflusso ecologico compatibile con la funzionalità degli ecosistemi e l'adattamento ai cambiamenti climatici;

- la collaborazione suddetta, in coerenza con l'art. 15 della Legge 241/90 e l'art. 7, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, ha finalità di esclusivo interesse pubblico, con obiettivi condivisi e di reciproca utilità per Regione e DIATI, in linea con le rispettive competenze scientifiche, tecniche e istituzionali.

**Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante del presente
Accordo,**

le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Finalità)

Regione Piemonte e Politecnico di Torino - DIATI intendono sancire la propria collaborazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 L. 241/90, per la verifica delle applicazioni MesoHABSIM effettuate sul territorio regionale nell'ambito delle sperimentazioni sul deflusso ecologico avviate nei bacini dei fiumi Dora Baltea e Orco e per l'impostazione di quelle in previsione coordinate dalla Regione Piemonte, al fine di ottimizzare i criteri di determinazione sito specifica dei rilasci in relazione alle specificità idromorfologiche e biologiche dei corpi idrici. La collaborazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico.

Art. 2 (Oggetto e impegni delle parti)

Regione Piemonte e DIATI, per realizzare le finalità di cui all'art. 1, si impegnano a verificare l'applicazione del MesoHABSIM sui tratti fluviali oggetto di sperimentazioni del Deflusso Ecologico avviate sul territorio piemontese nei bacini dei fiumi Dora Baltea e Orco e per l'impostazione di quelle in previsione coordinate dalla Regione Piemonte come di seguito specificato.

Il DIATI si impegna a:

- verificare la corretta individuazione dei tratti fluviali oggetto della modellazione MesoHABSIM, valutando la rappresentatività dei tratti scelti per le simulazioni rispetto agli obiettivi della sperimentazione ed alla coerenza idromorfologica;

- supervisionare le attività di rilievo in campo effettuate dai professionisti incaricati dai soggetti proponenti le sperimentazioni, con particolare riferimento alla correttezza metodologica nell'acquisizione dei dati topografici e descrittivi dell'habitat fluviale, in conformità a quanto previsto dalla metodologia MesoHABSIM;

- analizzare gli input ed i risultati prodotti nell'ambito della modellazione, con attenzione alla qualità dei dati di input, alla correttezza delle ipotesi di modellazione, all'interpretazione dei risultati ed alla loro congruenza con gli obiettivi scientifici della sperimentazione;

- formulare osservazioni tecniche, esprimendo valutazioni sull'affidabilità dei risultati ottenuti e, qualora fosse necessario, proporre soluzioni alternative sulla base dei dati a disposizione;
- concorrere all'impostazione metodologica con riferimento alla modellazione e alla definizione dei rilasci nell'ambito di eventuali nuove sperimentazioni da attivare sul territorio regionale;
- supportare il personale coinvolto nelle sperimentazioni, nell'ambito del Tavolo di coordinamento attivato allo scopo, nell'acquisizione delle conoscenze necessarie all'applicazione del MesoHABSIM e alla valutazione dei risultati;
- condividere con Regione, ove ritenuto utile alle finalità della presente collaborazione, i risultati dell'esperienza in corso presso il Distretto del Po, nei limiti di quanto previsto nelle convenzioni in virtù delle quali detti risultati sono stati conseguiti;
- partecipare a riunioni tecniche, in qualità di supporto tecnico-scientifico alle attività di verifica dei risultati delle modellazioni e dei monitoraggi;
- predisporre report sintetici illustranti l'attività svolta (un report intermedio a fine 2026 e un report finale nel 2027 al termine della collaborazione).

Il DIATI, oltre al proprio personale, potrà ricorrere alla collaborazione di personale non dipendente (ad es. assegnisti di ricerca, borsisti, dottorandi ecc.); il DIATI sarà garante delle capacità professionali dei soggetti terzi impiegati e dell'idoneità dei mezzi utilizzati.

Saranno in capo al DIATI gli oneri relativi a spese per le trasferte necessarie allo svolgimento delle attività, nonché le spese inerenti il coordinamento tecnico del progetto.

La Regione Piemonte si impegna a:

- supportare e monitorare lo svolgimento delle attività di cui alla presente collaborazione;
- mettere a disposizione del DIATI la documentazione e i dati necessari per le analisi e raccordare la comunicazione con il Tavolo di Coordinamento attivato per la conduzione delle sperimentazioni;
- collaborare con il DIATI a tutte le attività sopra elencate tramite il proprio personale;
- trasferire le risorse finanziarie di cui all'art. 5 a titolo di compartecipazione alle spese dirette di cui al presente accordo.

Art. 3 (Referenti)

Al fine di garantire un regolare e costante coordinamento per l'attuazione delle attività previste dal presente accordo, le Parti indicano quali referenti coordinatori:

- per il Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI), Prof. Paolo Vezza e Prof. Francesco Laio;
- per Regione Piemonte – Settore Tutela ed Uso sostenibile delle Acque, Dott. Paolo Mancin, Dott.ssa Alessia Giannetta, Ing. Silvia Isacco.

Art. 4 (Durata, recesso e luogo dell'esecuzione)

Il presente accordo ha durata di 24 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione; l'accordo è prorogabile previa richiesta scritta di una delle Parti.

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo per sopravvenute modifiche normative o per ragioni di pubblico interesse mediante comunicazione PEC, con preavviso di almeno 30 giorni.

Il programma di lavoro descritto al precedente art. 2 sarà svolto presso la sede del DIATI e in sito, per quanto riguarda la supervisione delle attività di rilievo in campo e laddove fossero necessari sopralluoghi, nonché presso la sede regionale in caso di riunioni tecniche e di coordinamento.

A tal fine, ciascuna Parte si impegna sin d'ora a consentire al personale dell'altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'accesso ai propri spazi, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, come meglio specificato nel successivo articolo 10.

Art. 5 (Compartecipazione spese e modalità di trasferimento)

A sostegno dei costi diretti sostenuti per la realizzazione delle attività indicate all'art. 2 del presente accordo di collaborazione, la Regione Piemonte rende disponibile a favore del Politecnico di Torino - DIATI Euro 112.000,00, previa trasmissione a mezzo posta elettronica certificata delle relative richieste di pagamento da parte del DIATI.

Poiché l'oggetto dell'accordo di collaborazione è strettamente connesso con l'attività istituzionale di pianificazione e ricerca svolta dalle Parti ed il trasferimento si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario, la nota di debito è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni.

Il trasferimento verrà corrisposto al DIATI come segue:

- Euro 5.743,00 a seguito della sottoscrizione del presente accordo entro dicembre 2025;
- Euro 49.872,00 a titolo di compartecipazione relativo alle spese all'anno 2026 a seguito della predisposizione di una relazione sulle attività svolte e della rendicontazione dei costi diretti sostenuti;
- Euro 56.385,00 a titolo di compartecipazione relativo alle spese all'anno 2027 a completamento delle attività di progetto, a seguito della predisposizione di una relazione finale sulle attività svolte e della rendicontazione dei costi diretti sostenuti.

Art. 6 (Diritto di Proprietà Intellettuale, Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Le conoscenze pregresse di ciascuna Parte, così come i relativi diritti di titolarità e proprietà intellettuale (Background) sono e restano di esclusiva proprietà della Parte che ne è titolare. Allo stesso modo, i risultati e i relativi diritti di proprietà intellettuale, sviluppati autonomamente da una Parte, che non siano stati generati in esecuzione del presente Accordo, anche se attinenti ai settori di ricerca oggetto dello stesso (Sideground), rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati.

Le Parti si danno atto che dall'esecuzione dell'attività oggetto del presente accordo non si attendono risultati che possano formare oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale e industriale.

I risultati provenienti dal presente Accordo saranno largamente divulgati a tutti gli interessati. Le modalità di diffusione e di utilizzo dei dati ambientali saranno definite di comune accordo tra le Parti in forma scritta. I dati saranno resi disponibili, a conclusione dell'Accordo, a chiunque ne faccia richiesta, nel rispetto di quanto stabilito tra le Parti e nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo.

Tutte le parti contraenti potranno liberamente usare i dati e i prodotti finali dal presente Accordo per i propri compiti istituzionali.

Art. 7 (Riservatezza)

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di 5 anni a:

- a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione;
- c. impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
- d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione della presente Convenzione o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
- e. restituire al termine o alla risoluzione della presente Convenzione ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:

- a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
- b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati ed a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
- d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

Art. 8 (Utilizzo dei segni distintivi)

Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse.

A tal fine, le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell'altra Parte.

Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente concordate fra le Parti.

Art. 9 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativa all'espletamento di attività riconducibili al presente atto nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation - GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Codice in materia di protezione di dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati personali e che abroga la Direttiva 95/46/CE).

Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie finalità perseguite con il presente Accordo, si configurano quali Titolari autonomi del trattamento e si impegnano a fornire agli interessati, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, tutte le informazioni riguardanti i trattamenti da ciascuna operati.

Ai fini del presente articolo i dati di contatto delle Parti sono:

- per il Politecnico, Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 – Torino, nella persona del Rettore, pro tempore. I dati di contatto del Titolare sono: politecnicoditorino@pec.polito.it (posta elettronica certificata); per informazioni e chiarimenti, privacy@polito.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati del Politecnico di Torino, è contattabile all'indirizzo: dpo@polito.it;
- per la Regione, Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale, con sede in Piazza Piemonte, 1 – Torino, nella persona del delegato del trattamento dirigente pro-tempore del Settore Tutela e Uso Sostenibile delle Acque. I dati di contatto del Titolare sono: tutela.acque@cert.regione.piemonte.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati della Regione Piemonte, è contattabile all'indirizzo: dpo@regione.piemonte.it.

Art. 10 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Contratto, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di una delle Parti si reca presso la sede dell'altra Parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al suddetto personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi.

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell'attuazione del presente Accordo e provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo.

Art. 11 (Integrazioni o modifiche)

Le Parti possono concordare in qualunque momento, mediante stipula di apposito addendum, le integrazioni o modificazioni non sostanziali al presente accordo che si rendessero necessarie ai fini del perseguimento delle finalità dell'accordo stesso.

Art. 12 (Controversie)

Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione della presente collaborazione è definita amichevolmente tra le parti.

Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il giudice amministrativo è competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

Art. 13 (Integrità della ricerca)

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa relativa all'integrità della ricerca ed in particolare il Regolamento UE 2021/821 e successive modifiche e integrazioni, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione).

Il Politecnico di Torino e il suo personale svolgono le attività di cui al presente Accordo nel rispetto del Regolamento per l'integrità della ricerca.

Le Parti si impegnano per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 2 (due) ad utilizzare i risultati della ricerca per soli fini civili, escludendo qualsiasi potenziale utilizzo militare.

Art. 14 (Ulteriori disposizioni)

Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente Accordo, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Il presente Accordo è stipulato in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 della legge 241/1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 82/2005.

L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa – Parte prima, Allegato A al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, i cui oneri sono a carico del Politecnico di Torino - DIATI che la assolverà in modalità virtuale sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1 gennaio 2013.